

dossier

XIX Legislatura

9 luglio 2024

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*

A.G. 169



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori delle attività produttive e agricoltura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 313



Dipartimento Istituzioni

Tel. 066760-3855 st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dipartimento agricoltura

Tel. 066760-3610 st_agricoltura@camera.it - [@CD_agricoltura](https://twitter.com/CD_agricoltura)

Atti del Governo n. 169

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Schede di lettura

- Presupposti normativi..... 3
- Contenuto 4
- Le principali modifiche rispetto al regolamento vigente 13

Schede di lettura

Presupposti normativi

Lo schema di d.P.R. in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, reca il **nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance** (OIV), istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni sulla proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e di specifici criteri, tra i quali, viene incluso il **riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri** ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno **esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica** e di **raccordo** tra questo e l'amministrazione.

Il MASAF ha ricondotto la necessità di rivedere l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'esigenza di **adeguarla all'ampia riorganizzazione del Ministero effettuata con il DPCM 16 ottobre 2023, n. 178**, tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute.

Come evidenziato dal Parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 2024, inoltre, ulteriori innovazioni normative specificamente riferite agli Uffici di diretta collaborazione del MASAF hanno riguardato:

- l'**incremento di 2 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2024, **delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero** (articolo 1, comma 36, della legge n. 213 del 2023, legge di bilancio 2024);
- l'individuazione, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto, di un **posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale**, con compiti di **studio** e di **analisi** in materia di **valutazione delle politiche pubbliche** e revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio (articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024).

Contenuto

Lo schema di decreto

L'**articolo 1** conferma le **definizioni** contenute nel vigente Regolamento, aggiornate alla luce della nuova denominazione del Ministero.

L'**articolo 2** “Uffici di diretta collaborazione del Ministro” conferma gli Uffici di diretta collaborazione come individuati nel Regolamento vigente, ai quali **vengono aggiunti l'Ufficio del Consigliere Diplomatico e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato**. Viene confermato che la durata massima degli incarichi dei Capi degli Uffici è correlata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, salva revoca anticipata da parte del Ministro stesso per cessazione del rapporto fiduciario. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa.

L'**articolo 3** “Ufficio di Gabinetto” illustra i compiti istituzionali dell'Ufficio di Gabinetto, confermando quelli individuati nel vigente Regolamento, nonché quelli del relativo titolare e i criteri di scelta del medesimo, prevedendo altresì che il Ministro, su proposta dello stesso, possa nominare con proprio decreto, fino ad un massimo di due Vice Capi di Gabinetto. Viene **individuato**, inoltre, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legge 19/2024 **un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa**, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, nei limiti della vigente **dotazione organica come rideterminata dalla Tabella A** allegata al decreto in esame. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è operativa la “Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S”, sede dell'Organo Centrale di Sicurezza, per lo svolgimento dei compiti indicati nel D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5, che disciplina la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva.

L'**articolo 4** disciplina la **Segreteria del Ministro**, che assicura il supporto all'espletamento dei i compiti del Ministro, provvedendo a coordinarne gli impegni, nonché a predisporre ed elaborare quanto necessario per i suoi interventi, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico

istituzionale. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti anche fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

L'**articolo 5** disciplina l'**Ufficio legislativo**, stabilendone i compiti, e i criteri di scelta del titolare, sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti dal vigente Regolamento. L'Ufficio è responsabile, in particolare, dell'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero con la collaborazione delle strutture del Ministero attraverso lo studio, l'elaborazione, la valutazione dei costi della regolazione, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la qualità del linguaggio normativo, lo snellimento e la semplificazione normativa. La disposizione prevede che il Ministro, su proposta dello stesso, possa nominare, con proprio decreto, fino a due Vice Capi dell'Ufficio Legislativo, scelti fra: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario. Nell'ambito dell'Ufficio legislativo è incardinato il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 234 del 2012.

L'**articolo 6** individua le funzioni della **Segreteria tecnica del Ministro**, che svolge attività di supporto conoscitivo, specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero, in raccordo con gli uffici dello stesso. Il **Capo** della Segreteria tecnica può essere scelto anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso comunque di comprovati titoli professionali e competenze adeguate alle funzioni da svolgere.

L'**articolo 7** illustra le funzioni dell'**Ufficio Stampa**, il cui responsabile è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, nel rispetto delle

disposizioni del D.P.R. n. 422 del 2001. Il Ministro può altresì nominare un **portavoce**, anche esterno all'amministrazione, dotato della necessaria professionalità, nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1 che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

L'**articolo 8** disciplina le **funzioni del Consigliere diplomatico**, che **assiste** il Ministro nelle **iniziative in campo europeo e internazionale**, **promuove** e **assicura** la partecipazione del Ministro alle attività degli **Organismi internazionali ed europei** e **cura le relazioni internazionali**. Il Consigliere diplomatico è scelto tra **funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione**.

L'**articolo 9** prevede che l'**Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale (URI)** curi i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolga funzioni di supporto per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. L'Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, europee ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato. Il Capo dell'URI è scelto anche fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

L'**articolo 10** conferma il contenuto dell'attuale regolamento con riferimento alle **Segreterie dei Sottosegretari di Stato**, che sono tenute a garantire il necessario raccordo con le strutture del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, scelto anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale.

L'**articolo 11** disciplina le **funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)**, prevedendo che lo stesso sia costituito in forma **monocratica**, con l'ausilio di una **struttura di supporto**, con un **contingente di massimo 5 unità** dei ruoli del Ministero, incluso il responsabile, nominato con determinazione dell'Organismo, tra i dipendenti dell'Amministrazione in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance*. Il contingente della struttura di supporto è aggiuntivo rispetto al contingente complessivo degli Uffici di diretta collaborazione di cui al successivo articolo 12. L'OIV costituisce

centro di costo del centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro”. Al titolare dell'OIV monocratico, nonché al personale della struttura di supporto, si applicano i trattamenti economici di seguito stabiliti e con taluni elementi di novità rispetto all'attuale regolamento, così articolati: per il titolare dell'Organo monocratico, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001; per il responsabile della struttura di supporto, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale; al personale della struttura tecnica di supporto, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio perso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

L'articolo 12, rubricato “**Personale degli Uffici di diretta collaborazione**” contiene, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del governo, “le maggiori novità”. Esso prevede:

1) un incremento del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, che **dalle attuali 75 unità è aumentato a 100 unità**. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio ed, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di 20 unità (là dove l'attuale Regolamento ne prevede massimo 15) del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di ulteriori massime 28 unità (rispetto alle 15 unità previste dal DPCM n. 180 del 2019), **esperti e consulenti di particolare** professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con contratti di prestazione d'opera intellettuale nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nell'ambito del contingente complessivo delle 100 unità, sono individuati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di **specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a due**, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il

limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2) In aggiunta al contingente possono essere **chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di cinque Consiglieri, a titolo gratuito**, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero.

Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Capo dell'Ufficio rapporti internazionali e dal Consigliere Diplomatico, si intendono aggiuntive rispetto al contingente complessivo. Le posizioni di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo dell'Ufficio legislativo si intendono ricomprese nel contingente complessivo di 100 unità.

Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, **decadono automaticamente**, ove non confermati, **entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro**.

L'**articolo 13** regola il **trattamento economico dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e di altri componenti**, prevedendo, in particolare che:

a) al **Capo di Gabinetto** spetta una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;

b) al **Capo dell'Ufficio legislativo** spetta una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

c) al **Capo della Segreteria**, al **Capo della Segreteria tecnica**, al **Segretario particolare**, al **capo Ufficio URI**, ai **Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato** nonché ai **Vice capi di Gabinetto** e ai **Vice Capi**

dell'Ufficio legislativo: spetta una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

d) al **Capo dell'Ufficio Stampa** spetta un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

I responsabili degli uffici, nonché i vice capi e gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, **se dipendenti da pubbliche amministrazioni**, e il Consigliere diplomatico **mantengono il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e agli stessi è corrisposto un emolumento accessorio** correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal DPCM 23 marzo 2012 in materia di limiti retributivi e, in particolare, nel rispetto del limite di cui all'articolo 23- *ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale emolumento accessorio è fissato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto; ai dirigenti di ruolo di livello generale per il Capo dell'Ufficio legislativo; ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali per il Capo segreteria del Ministro, per il Responsabile della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare, per i vice Capo di gabinetto, per i vice Capo Ufficio legislativo, per il Consigliere diplomatico, per il capo Ufficio URI, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con **rapporto di collaborazione** è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità di voto "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Ai **dirigenti di livello non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione** è corrisposta una **retribuzione di posizione** in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, **un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato**, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di

posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale.

Al **personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione**, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati, spetta un'**indennità accessoria di diretta collaborazione** sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 14** relativo alle “**modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio**” conferma il contenuto della regolamentazione vigente, secondo cui la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita alla **responsabilità del Capo di Gabinetto**, che può delegare i relativi adempimenti ad un Vice Capo di Gabinetto o ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano specifiche condizioni, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

L'**articolo 15** modifica il **DPCM 16 ottobre 2023, n. 178** (Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), al fine di renderlo **coerente** con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024, che istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale con **compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa**, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Vengono pertanto rideterminate corrispondentemente le posizioni

di livello dirigenziali generale, e dunque la dotazione organica del personale sezione agricoltura che viene incrementata complessivamente di **una posizione**.

L'**articolo 16**, infine, dispone **l'abrogazione del DPCM del 5 dicembre 2019, n. 180** a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento e contiene la **clausola di invarianza di spesa**.

Le principali modifiche rispetto al regolamento vigente

Come evidenziato nel già citato Parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 20242, l'atto in esame muta "la sistematica del [DPCM n. 180 del 2019](#)", ovvero il regolamento vigente in materia, di cui si dispone l'abrogazione. Infatti, lo schema in esame disciplina **ciascun Ufficio di diretta collaborazione con un articolo autonomo**, con l'eccezione del segretario particolare del Ministro, mentre il regolamento vigente condensa nell'articolo 3 le funzioni riferite a tutti gli Uffici e dedica poi l'articolo 5 al personale e il 6 ai responsabili degli stessi. Nel testo in esame, viceversa, per tutti gli uffici si individuano le funzioni, i responsabili e le relative funzioni, gli eventuali vice e i requisiti per la nomina, a parere del Consiglio di Stato "**spesso implementando i requisiti e individuando le funzioni in modo più dettagliato**".

Vengono disciplinati, inoltre, i profili retributivi. Il tutto, innovando la precedente disciplina sulla base dell'implementazione delle risorse economiche e, sempre secondo il Consiglio di Stato, "**tenendo conto dei modelli di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione adottati recentemente da altre amministrazioni**".

Tutto ciò premesso, le principali novità riguardano:

- l'istituzione (articolo 2, comma 4) un **nuovo Ufficio di diretta collaborazione**, individuando l'Ufficio del Consigliere diplomatico (articolo 8), laddove nel regolamento vigente (articolo 5, comma 1) è previsto che un consigliere diplomatico e un suo vice potessero **far parte dell'Ufficio di gabinetto**;

- le **segreterie dei Sottosegretari di Stato** vengono esplicitamente **ricomprese nell'elenco degli Uffici di diretta collaborazione**; infatti: a) da un lato lo schema di decreto (articolo 2, comma 4, lettera *h*) e articolo 10) riprende la disciplina vigente (articolo 2, comma 4 e articolo 8), dall'altro, sul modello seguito da altre amministrazioni, **viene innovato il sistema di nomina dei Capi delle segreterie, attribuendola al Ministro, su proposta dei Sottosegretari interessati** (mentre nel testo vigente è accordata ai Sottosegretari);

- viene **esplicitamente disposto** (articolo 2, comma 5) che "i Capi degli Uffici [...], ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la **durata massima del relativo mandato governativo**, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario";

- la **disciplina del personale** degli Uffici (articolo 12) riprende nella gran parte quella vigente (articolo 5) e, in collegamento con il citato incremento delle risorse economiche, ne **aumenta le unità destinate**. Infatti il **contingente complessivo del personale è aumentato da 75 a 100**, al quale si aggiunge quello previsto per le Segreterie dei sottosegretari e per l'OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici, mentre si specifica che rientrano nel contingente le posizioni dei Vice capi del gabinetto e del legislativo, eventualmente nominati; **è aumentato da 15 a 20 il limite massimo** previsto per il **personale estraneo** alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato; **è aumentato da 15 a 28 il limite massimo** per la nomina di **esperti e consulenti** con contratti di collaborazione. Inoltre, si prevede la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di **5 consiglieri a titolo gratuito**, oltre che la **decadenza automatica** di tutte le assegnazioni e di tutti gli incarichi entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro, in mancanza di conferma;

- l'**attribuzione al Capo dell'Ufficio di gabinetto del potere di organizzare gli Uffici di diretta collaborazione**, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali, prerogative che nel testo vigente sono attribuite al Ministro su proposta del Capo di gabinetto.

- l'**integrazione**, con riferimento all'**Ufficio di gabinetto** e all'**Ufficio legislativo**, dei **requisiti** di professionalità dei capi, assicurando l'elevato grado di professionalità richiesto dalla legge; viene inoltre **innovata la disciplina dei possibili vice capi**, individuando specifici requisiti professionali, attribuendo l'eventuale nomina al Ministro (su proposta del Capo dell'ufficio) e prevedendo un numero massimo di due vice;

- la **previsione** (articolo 3, comma 7 e articolo 15), in attuazione del decreto-legge n. 19 del 2024, di un **posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale**, con compiti di studio e di analisi, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto;

- la previsione della **natura monocratica dell'OIV** (articolo 11), mentre il testo vigente (articolo 4) prevede la composizione collegiale e la possibilità di trasformarla in monocratica. Viene inoltre rimodulato il trattamento economico del titolare dell'organo monocratico, individuandolo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (trattamento che riprende quello riservato nel testo vigente al solo presidente dell'OIV). Quanto alla struttura di supporto dell'OIV, viene previsto che le relative **unità debbano essere considerate aggiuntive rispetto al contingente complessivo** (100) del personale preposto agli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, per **personale** si prevede espressamente l'applicazione del trattamento economico accessorio del personale in servizio

presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 13, comma 5;

- la revisione della disciplina del **trattamento economico** (articolo 13), nel contesto delle nuove disponibilità di spesa, con **due incrementi di retribuzione**: la previsione che il trattamento economico fondamentale per il Capo di gabinetto non può essere superiore a quello spettante ai capi dipartimento (comma 1, lettera *a*)), laddove nel testo vigente non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti generali; la previsione che l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti non generali non può essere superiore al **settanta** per cento della retribuzione di posizione (comma 4), laddove nel testo vigente non può essere superiore al **cinquanta** per cento della stessa.

Infine, con riferimento ai responsabili e agli altri componenti degli Uffici che siano dipendenti pubblici, il Consiglio di Stato rileva favorevolmente che nello schema di decreto (articolo 13, comma 2) “si è provveduto ad un **arricchimento della disciplina dell'emolumento accessorio** rispetto a quella vigente (articolo 7, comma 3), sia richiamando espressamente la normativa in tema di **limiti retributivi**, sia individuando **misure massime** differenziate in ragione dei diversi livelli di responsabilità.